



# COMUNE DI BARGHE

Provincia di Brescia

Via Nazionale n. 4 25070 Barghe (BS)  
Tel. 0365/84123-0365/84023 Fax. 0365/84055  
cod. fisc. 00760040170 - P. I.V.A. 00577200983

E-Mail: [ufficiotecnico@comune.barghe.bs.it](mailto:ufficiotecnico@comune.barghe.bs.it) - [protocollo@pec.comune.barghe.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.barghe.bs.it) -  
[www.comune.barghe.bs.it/](http://www.comune.barghe.bs.it/)

Mail Responsabile di Area : [aggregazioneut2@cmvs.it](mailto:aggregazioneut2@cmvs.it)

Barghe, 07 luglio 2025  
Reg.Ord. n. 10/2025

## **OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA' PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "BARGHE A TUTTA..."**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste le Ordinanze precedenti sulla disciplina della circolazione stradale, nel significato più ampio dei termini;

Vista la richiesta presentata dal sig. Ceresa Daniele, Presidente dell'A.S.D. OPEN BERGHE, per lo svolgimento della manifestazione denominata Festa d'estate "BARGHE A TUTTA..." che avrà luogo **da giovedì 17 LUGLIO 2025 a domenica 20 LUGLIO 2025**, presso il centro sportivo;

Sentita la Giunta Comunale che ha dato mandato allo scrivente responsabile di assumere i provvedimenti necessari per agevolare la manifestazione;

Ritenuto di attuare le indicazioni dell'amministrazione comunale mediante l'emanazione di specifica ordinanza;

Ritenuto necessario durante lo svolgimento della manifestazione, per l'incolumità dei partecipanti, adottare opportuni provvedimenti al fine di vietare la circolazione e la sosta, con rimozione forzata, in via I. Boschi adiacentemente al centro sportivo (per il tratto che va dall'ingresso principale del centro sportivo fino all'ingresso dell'Avis) **dalle ore 19.00 alle 2.00**;

Ritenuto che detto provvedimento rientra tra i casi previsti a tutela dell'interesse pubblico;

Visto il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, ed in specie visto l'art. 7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli nei centri abitati;

Visto il Reg. di esecuzione del richiamato T.U. approvato con D.P.R. 16/12/1992 n° 495;

Visto il T.U. della Legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267, art. 107;

### ORDINA E DECRETA

Con decorrenza dal giorno **GIOVEDI' 17 LUGLIO 2025 FINO A DOMENICA 20 LUGLIO 2025 dalle ore 19,00 alle ore 2,00** l'adozione del seguente provvedimento:

**- L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA ADIACENTE AL CENTRO SPORTIVO NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INGRESSO PRINCIPALE DEL CENTRO SPORTIVO FINO AL CANCELLO DEL CENTRO AVIS DI VIA I. BOSCHI, PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "BARGHE A TUTTA..."**

Nell'area soggetta alle opere di cui sopra si dovrà mettere in atto tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;

L'accesso veicolare è permesso solo ai mezzi di servizio e soccorso;

**DEMANDA**

Al corpo di polizia locale di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale.

**DISPONE**

Che sia portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali;  
Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all'albo pretorio.

**TRASMETTE**

Copia della presente ordinanza, per conoscenza e per quanto di competenza all'Ufficio del Consorzio di Polizia Locale di Vallesabbia.

Manda a dare comunicazione della presente ordinanza al pubblico mediante pubblicazione per giorni 15 sul sito [www.comune.barghe.bs.it](http://www.comune.barghe.bs.it) e mediante l'apposizione di cartelli indicatori di cui all'art. 14 del citato D.Lgs. 285/92. Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al Ministero LL.PP. ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/92 e dell'art. 74 del D.P.R. 495/92. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza al pubblico.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 7, 21, 27 e 146 del codice della strada.

Ai sensi dell'art. 3,4 della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Brescia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque della piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Dalla Residenza Municipale, li 07/07/2025

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA**

Geom. Marco Alioni

*Documento firmato digitalmente*